

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA

DEL COMUNE DI VERBANIA

**(approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di
Giunta n. 66 del 10/04/2014)**

Art. 1 - Istituzione e compiti

1- E' formalmente istituita l'Avvocatura comunale.

2- L'Avvocatura civica:

a) nell'ambito della autonomia e di indipendenza che caratterizzano l' esercizio della professione forense, rappresenta e difende in giudizio il Comune nelle cause amministrative, civili, di lavoro, penali e tributarie (ove non attribuite ad altro dirigente o funzionario) in cui l'Ente sia parte, predisponendo ed assumendo tutti gli atti processuali a tal fine necessari.

A tal fine,

- Riceve gli atti giudiziari notificati all'Ente;
- Studia le problematiche giuridiche sottese anche di concerto col settore interessato;
- Predisporre atti processuali necessari sia nei giudizi: civili (avanti Giudici di Pace, Tribunali, Corti d'Appello, Cassazione), che del lavoro, penali (costituzioni di parte civile e quale responsabile civile per il fatto imputato), amministrativi (TAR, Consiglio di Stato, tribunale Superiore Acque Pubbliche, Ricorsi straordinari al Capo dello Stato) ed eventualmente tributari;
- Accede alle cancellerie per il deposito atti ed il ritiro di quelli di controparte;
- Rappresenta in udienza l'Ente;
- Adotta e notifica gli atti di esecuzione forzata per il recupero di eventuali crediti.
- Predisporre e adotta gli atti di gravame e rappresenta l'Ente anche nei giudizi avanti le magistrature superiori (Consiglio di Stato, Corte di cassazione, Tribunale superiore delle acque).

b) Svolge altresì attività di consulenza giuridico-legale ad Organi, Settori ed Uffici dell'Ente, oltre alla assistenza legale stragiudiziale, in particolare attraverso la

disamina delle questioni di diritto ad essa sottoposte e l'emissione di pareri legali sui quesiti di volta in volta sollevati.

3 - L'Avvocato esercita la sua funzione innanzi alle autorità giudiziarie, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

4 - L'azione e la resistenza in giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta comunale per ogni singolo o per tutti i gradi di giudizio.

5 - Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, rappresenta l'Amministrazione nei giudizi e conferisce la relativa procura al Legale incaricato presso l'Avvocatura comunale, previa consultazione dello stesso.

6 - L'Avvocatura può sempre nominare consulenti tecnici e periti di parte, sia interni che esterni alla Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, con determinazione del Dirigente responsabile Segretario Generale.

7 - L'Ufficio protocollo, competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari, provvede a trasmettere l'originale dell'atto notificato agli Uffici avvocatura lo stesso giorno del ricevimento.

8 - Nel rispetto della normativa sui servizi legali, l'avvocato della avvocatura potrà essere affiancato da uno o più avvocati esterni liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari previa deliberazione della Giunta Comunale nei seguenti casi:

- cause di particolare complessità;
- casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
- casi in cui l'avvocatura non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto consentito dall'art 3 della legge professionale forense n 247/2012
- eccessivo carico di lavoro, tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;
- altre situazioni di carattere eccezionale.

9 - Nei casi di cui al paragrafo precedente oppure in fattispecie in cui sia incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente, la Giunta comunale, nel rispetto della normativa sull'affidamento dei servizi legali, potrà affidare l'incarico a professionisti esterni.

Art. 2 Composizione dell'avvocatura comunale

1 – L'Ufficio è composto da un avvocato dotato del titolo di cassazionista, iscritto per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni di cui all'art 23 della Legge 31.12.2012 n 24, titolare di alta professionalità oltre che da personale amministrativo di supporto.

2 –L'Avvocatura è una unità autonoma all'interno dell'organizzazione del Comune ed è sottoposta al Segretario Generale o ad un dirigente sotto il profilo della gestione del rapporto di lavoro. L'avvocato opera in condizioni di esclusività ed autonomia affinché venga assicurato il libero esercizio dell'attività professionale.

3 – Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra l'avvocato e i Dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente.

4.- Il Dipendente avvocato è inquadrato nell'Avvocatura con carattere di stabilità. Può essere fatto cessare dalla carica dall'autorità amministrativa solo sulla base di giusta causa.

5 – L'Amministrazione garantisce all'Avvocatura la strumentazione tecnica, di studio, di personale, di supporto necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'ufficio.

Art. 3 Relazioni interne

1 - Ogni atto introduttivo di giudizio viene ricevuto direttamente dall'ufficio avvocatura, il quale provvederà a farne successiva trasmissione ai settori ed organi competenti per le eventuali decisioni.

2 - Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei termini da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento

dei suoi compiti.

3 – In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario generale ed al Dirigente di riferimento.

4 - I settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti della avvocatura.

Art. 4 – Convenzioni

1 – Ai sensi dell'art 30 D.Lgs 18.8.200 n 267, l'avvocatura può fornire patrocinio legale alla Provincia del VCO o ad altri Comuni, previa stipula di apposita convenzione con la quale vengono stabiliti i rapporti nonché gli oneri a carico degli Enti che si avvalgono del servizio.

2 – Le prestazioni di cui al precedente comma possono essere svolte solo qualora non vi sia conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Amministrazione comunale e possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento con la normale attività dell'Avvocatura svolta in favore del Comune.

3 – Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, l'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Verbania.

Art. 5 - Compensi e Assicurazione

1. All'avvocato dell'Ente, a norma dell'art 27 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali siglato in data 14.9.2000 e di ogni altra normativa vigente in materia, sono riconosciuti dalla Amministrazione comunale i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole, secondo i principi del DPR 137/2012, da aggiungere alla retribuzione salariale ed alla retribuzione di alta professionalità.

2. Non è dovuta l'indennità di risultato di cui al CCNL.

3. Nel caso di soccombenza della Amministrazione nella lite, all'avvocato che ha assunto il patrocinio non spetta alcun compenso.

4. Si ha conclusione di lite allorché venga posto in essere un atto di valenza processuale, comunque denominato, che abbia l'effetto di determinare la

definizione di una fase o di un grado di giudizio e per il quale sia decorso invano il termine ultimo di impugnazione.

5. Si ha esito favorevole qualora vi sia rigetto formale o sostanziale della pretesa avversaria, secondo il criterio della prevalenza degli interessi fatti valere in giudizio, nonché nei casi in cui, pur in presenza di una condanna alla rifusione delle spese a carico di controparte, quest'ultima non ottemperi secondo gli ordinari modi soddisfattori, rendendosi così inadempiente.

6. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

7. Fatta salva l'applicazione dell'art 1 comma 457 della L 27.12.2013 n 147 (legge di stabilità 2014), per la determinazione dei compensi dovuti si farà riferimento ai parametri per la liquidazione in uso agli organi giurisdizionali, regolamentate con DPR 7 agosto 2012 n 137 e determinate come segue:

- Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole e con liquidazione delle spese di lite a carico della controparte, la somma liquidata a titolo di rimborso spese verrà trattenuta dalla Amministrazione, mentre la somma versata da controparte a titolo di compensi professionali, verrà corrisposta all'Avvocato incaricato, siccome liquidata dal giudice nella sentenza, decreto od ordinanza.
- Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole ma senza liquidazione delle spese di lite, o nel caso di mancato recupero delle spese liquidate dal giudice o dall'arbitro, all'Avvocato che ha patrocinato la controversia spettano i compensi professionali da corrispondersi a cura dell'Ente con riferimento alla nota spese redatta secondo il valore medio di liquidazione di cui ai parametri del DPR 137/2012, ridotto del 12,5 %.
- E' fatta salva l'applicazione dell'art 1 comma 457 della Legge 27.12.2013 n 147 (legge di stabilità 2014) a mente del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali*

liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento”.

8. Nel caso in cui l'Ente sia munito di polizza assicurativa a copertura delle spese per l'intervento di un Legale, gli uffici comunali attiveranno le opportune coperture assicurative per ottenere la rifusione delle spese di cui al comma 6.

9. Per gli avvocati cui è stata assegnata l'Alta professionalità resta salvo il trattamento economico di cui all'art 10 relativo alla retribuzione di posizione. Non è dovuta invece la parte relativa alla retribuzione di risultato.

Art. 6 Documenti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art 24 comma 1 L 241/1990, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento forense, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- Atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- Corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti

Ai sensi dell'art 24 comma 4 L 241/1990, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e tributaria.

Art. 7 Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste dalla legge per i dipendenti degli enti locali, si applicano all'Avvocato comunale le disposizioni contenute nel DPR 31 dicembre 1993 n 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato .

Art. 8 Pratica professionale.

1 Presso l'avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2 La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Art. 9 Applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento troveranno applicazione anche per le controversie conclusesi nell'anno in corso.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel RD 30.10.1933 n 1611 testo vigente ed altre norme vigenti in materia.